



Decreto n° 0126 / Pres.

Trieste, 11 ottobre 2022

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA PARTE III, PAESAGGIO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 57 QUATER, COMMA 6, E 61, COMMA 5, LETTERA C), DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2007, N. 5 (RIFORMA DELL'URBANISTICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA E DEL PAESAGGIO) PER LA CONFORMAZIONE O LADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 11/10/2022

Siglato da:

IGOR DE BASTIANI

in data 07/10/2022

GIANNI CORTIULA

in data 10/10/2022

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), Parte III (Beni paesaggistici), di seguito denominato Codice;

Vista la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e, in particolare, l'articolo 57 (Piano paesaggistico regionale);

Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto il 22 novembre 2006 ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del Codice, tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il Disciplinare di attuazione del protocollo d'intesa fra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Friuli Venezia Giulia sottoscritto il 12 novembre 2013 e, in particolare, l'articolo 8 recante istituzione del Comitato tecnico paritetico per la definizione dei contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e per le attività di revisione e aggiornamento;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n.0111/Pres pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018, con il quale, previo accordo tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 14 marzo 2018, è stato approvato il Piano paesaggistico regionale, efficace dal 10 maggio 2018, che si compone di 118 elaborati;

Richiamati gli articoli 13 e 14 delle NTA PPR che recano le modalità con cui la Regione ha inteso coinvolgere gli organi ministeriali nel procedimento di conformazione o di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR;

Visti gli articoli 57 ter, 57 quater e 61, comma 5, lettera c) della legge regionale 5/2007 recanti una prima urgente cornice normativa per i procedimenti di conformazione e di adeguamento posto che né il Codice, né il PPR la contengono, se non con riferimento alle modalità di coinvolgimento del Ministero;

Visti in particolare l'articolo 57 quater, comma 6, della legge regionale 5/2007 ai sensi del quale con il regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, lettera c), previa condivisione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono dettate disposizioni procedurali e applicative per:

- a) l'attivazione di un Tavolo tecnico per approfondire la documentazione tecnica trasmessa dall'Ente proponente;
- b) l'organizzazione e il funzionamento della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14, commi 1-7, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;
- c) l'acquisizione del parere del competente organo ministeriale del di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR;
- d) la verifica di coerenza con il PPR di altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio, ai fini del coordinamento di cui all'articolo 145, commi 2 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e in attuazione degli articoli 10 e 15 delle NTA del PPR;

Richiamato l'Accordo tra il Ministero della Cultura e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia "Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Accordo di cui all'articolo 143, comma 2, del D.Lgs 42/2004, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241", sottoscritto digitalmente il giorno 26 ottobre 2021, con cui le parti hanno stabilito di definire congiuntamente il testo del regolamento di attuazione previsto all'articolo 57 quater, comma .6, della legge regionale 5/2007 entro sei mesi dalla stipulazione del presente Accordo;

Visto il verbale della seduta del Comitato paritetico per l'elaborazione del Piano paesaggistico regionale del 28 giugno 2022 nel corso della quale è stato formalmente

condiviso, con modifiche, lo schema di << Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale >>;

Preso atto che il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, competente in materia di paesaggio, ha elaborato, condividendone i contenuti con il Ministero della Cultura, lo schema di regolamento in attuazione dell'articolo 57 quater, comma 6, e dell'articolo 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 5/2007 e che tale schema è stato oggetto di diramazione, secondo le disposizioni di cui alla circolare n.1/2021 del Segretariato generale e sul quale sono stati espressi i prescritti pareri favorevoli;

Visto lo schema di << Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale >> predisposto dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio e condiviso con il Ministero della Cultura, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

Visto l'articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), ai sensi del quale il Consiglio delle Autonomie locali esprime, tra l'altro, parere in merito agli schemi di regolamenti e alle proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti funzioni attribuite agli enti locali;

Considerato che il << Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale) disciplina funzioni esercitate dagli enti locali e che, pertanto, si è reso necessario acquisire, in relazione a tale provvedimento, il parere del Consiglio delle Autonomie locali;

Vista la deliberazione del 8 luglio 2022, n. 1016, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il testo del Regolamento di cui trattasi;

Sentito il Consiglio delle Autonomie locali che, nella seduta del 14 settembre 2022, ha espresso all'unanimità parere favorevole, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie in ordine al Regolamento in questione approvato in via preliminare dalla Giunta regionale e ha segnalato che all'articolo 6, comma 8, il rinvio interno non può afferire all'articolo 3, comma 2, del regolamento;

Vista l'osservazione e accolta in quanto l'articolo 6, comma 8, del regolamento afferisce agli strumenti urbanistici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, del medesimo regolamento e ciò ai sensi delle previsioni dell'articolo 57 quater, commi 4 e 7, della legge regionale 5/2007;

Vista la deliberazione del 23 settembre 2022, n. 1393, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del "Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale"

Visto il testo del Regolamento allegato al presente decreto;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 23 settembre 2022, n. 1393

decreta

1. È emanato il "Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale", nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -